

Causa C-633/20**Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

25 novembre 2020

Giudice del rinvio:

Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania)

Data della decisione di rinvio:

15 ottobre 2020

Ricorrente in primo grado e per cassazione:

Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband e. V. (organizzazione federale dei centri e delle associazioni dei consumatori)

Resistente in primo grado e per cassazione:

TC Medical Air Ambulance Agency GmbH

Oggetto del procedimento principale

Direttive 2002/92 e 2016/97 – Nozione di «intermediario assicurativo» - Inclusione di un'impresa che, ai fini della copertura del rischio di malattia o di infortunio all'estero, offre ai consumatori l'adesione, dietro corrispettivo, ad una polizza di assicurazione collettiva da essa sottoscritta, nonché ulteriori servizi

Oggetto e fondamento giuridico del rinvio pregiudiziale

Interpretazione del diritto dell'Unione, articolo 267 TFUE

Questione pregiudiziale

Alla Corte di giustizia dell'Unione europea viene sottoposta la seguente questione pregiudiziale, relativa all'interpretazione dell'articolo 2, punti 3 e 5, della direttiva 2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 dicembre 2002, sulla intermediazione assicurativa (GU L 9 del 15 gennaio 2003, pag. 3) e dell'articolo 2, paragrafo 1, punti 1, 3 e 8, della direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, sulla distribuzione assicurativa (rifusione) (GU L 26 del 2 febbraio 2016, pag. 19):

Se un'impresa che, in qualità di contraente, abbia stipulato presso un'impresa di assicurazione una polizza collettiva di assicurazione sanitaria per viaggi all'estero, nonché di assicurazione per le spese di rimpatrio dall'estero e sul territorio nazionale per i propri clienti, offra ai consumatori adesioni alla polizza medesima, con conseguente acquisizione del diritto a prestazioni assicurative in caso di malattia o infortunio all'estero, dietro corrispettivo da parte dei nuovi affiliati per l'acquisizione della copertura assicurativa, costituisca un intermediario assicurativo ai sensi dell'articolo 2, punti 3 e 5, della direttiva 2002/92/CE e dell'articolo 2, paragrafo 1, punti 1, 3 e 8, della direttiva (UE) 2016/97.

Disposizioni pertinenti di diritto dell'Unione

Direttiva 2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 dicembre 2002, sulla intermediazione assicurativa, in particolare articolo 2, punti 3 e 5

Direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, sulla distribuzione assicurativa (rifusione), in particolare articolo 2, paragrafo 1, punti 1, 3 e 8

Breve esposizione dei fatti e del procedimento

- 1 La resistente attribuisce a società pubblicitarie l'incarico di offrire ai consumatori, per mezzo di pubblicità porta a porta, la possibilità di affidarsi, dietro corrispettivo, alla «TC Medical Air Ambulance Agency GmbH Mitgliedergemeinschaft». L'affiliazione conferisce il diritto ad una serie di prestazioni in caso di malattia o infortunio all'estero, le quali includono il rimborso delle spese per le cure mediche necessarie e il trasporto in ambulanza, l'organizzazione e la realizzazione di trasporti adeguati, nonché l'accesso ad una «centrale d'allarme» raggiungibile telefonicamente.
- 2 La resistente è contrattualmente legata ad una società che, con proprio personale medico e un proprio aeromobile, le fornisce parte dei servizi assicurativi, oltre ad organizzare la centrale d'allarme 24 ore su 24. Per tali servizi la resistente versa un corrispettivo. La resistente stessa ha poi stipulato, in qualità di contraente, una polizza collettiva con un'impresa di assicurazione, che fornisce ai clienti della resistente una copertura assicurativa sanitaria per viaggi all'estero, nonché

un'assicurazione che copre le spese di rimpatrio dall'estero e sul territorio nazionale.

- 3 Né la resistente né le società pubblicitarie incaricate dispongono di una licenza per l'intermediazione assicurativa ai sensi del diritto nazionale.
- 4 Il ricorrente ritiene che l'attività della resistente presenti carattere anticoncorrenziale, in quanto, sostanzialmente, essa svolgerebbe intermediazione assicurativa, attività per la quale occorrerebbe una licenza. Il ricorrente ha quindi adito i giudici nazionali, chiedendo l'inibitoria nei confronti della resistente dall'offrire o dal far offrire ai consumatori contratti aventi ad oggetto l'adesione ad una polizza collettiva di assicurazione in assenza della licenza richiesta per l'intermediazione assicurativa.
- 5 Il Landgericht (Tribunale del Land) accoglieva la domanda, che veniva invece respinta, a seguito di appello della resistente, dal giudice in seconde cure. La controversia è quindi giunta, a seguito di ricorso per cassazione (*Revision*), dinanzi a questo Collegio.

Breve esposizione della motivazione del rinvio pregiudiziale

- 6 Ai fini dell'accoglimento della domanda, è decisivo stabilire se, in base al diritto nazionale, alla resistente occorra o meno la licenza al fine di poter offrire, quale intermediatore agente a titolo oneroso, ai consumatori adesioni a polizze collettive. La risposta a tale questione dipende, a sua volta, dall'interpretazione dell'articolo 2, punti 3 e 5, della direttiva 2002/92 e dell'articolo 2, paragrafo 1, punti 1, 3 e 8, della direttiva 2016/97.
- 7 Il giudice d'appello ha respinto la domanda in base al rilievo che la resistente non potrebbe essere qualificata come intermediario assicurativo ai sensi del diritto nazionale, in base al quale può essere intermediario assicurativo solo un soggetto che non sia né assicurato né assicuratore. La disposizione non troverebbe applicazione alla resistente, la quale sarebbe assicurata presso la società con la quale ha stipulato una polizza di assicurazione collettiva in proprio nome per conto altrui. Inoltre, con la predisposizione di una centrale d'allarme, l'organizzazione e l'effettuazione del rimpatrio in caso di malattia, essa fornirebbe servizi indipendenti che esulano dall'assicurazione collettiva.
- 8 Oggetto della domanda sono i documenti contrattuali utilizzati dalla resistente nel settembre 2017. Successivamente, con effetto dal 1° ottobre 2018, la direttiva 2002/92 è stata abrogata e sostituita dalla direttiva 2016/97 e la normativa nazionale applicabile al caso di specie è stata anch'essa modificata in trasposizione di quest'ultima direttiva.
- 9 Secondo la normativa nazionale, tanto nel testo attuale quanto in quello previgente, un intermediario assicurativo è il soggetto incaricato, in qualità di rappresentante di una o più impresa di assicurazione, dell'intermediazione o della

conclusione di contratti di assicurazione, oppure che, in qualità di broker assicurativo, svolge l'intermediazione o la conclusione di contratti di assicurazione senza un corrispondente incarico da parte di un'impresa di assicurazione.

- 10 L'orientamento prevalente nella giurisprudenza e nella dottrina tedesche ritiene, quindi, che il contraente di una polizza di assicurazione collettiva che offra, dietro corrispettivo, le adesioni alla polizza medesima non debba essere considerato come intermediario assicurativo né abbia una posizione simile a quella di un intermediario.
- 11 Tuttavia, viene altresì sostenuto che il contraente di una polizza di assicurazione collettiva può costituire un intermediario assicurativo laddove stipuli la polizza di assicurazione collettiva non nell'interesse degli assicurati, ma nel proprio interesse economico.
- 12 Dalla direttiva 2002/92 e dalla direttiva 2016/97 che l'ha sostituita, nonché dalla precedente giurisprudenza della Corte non si desume chiaramente se e, in caso affermativo, a quali condizioni il contraente di una polizza di assicurazione collettiva possa essere un intermediario assicurativo.
- 13 Secondo la giurisprudenza della Corte, le attività di cui all'articolo 2, punto 3, primo comma, della direttiva 2002/92 sono formulate in modo ampio. In tale disposizione, la nozione di intermediazione assicurativa è definita come le attività consistenti nel presentare o proporre contratti di assicurazione, o compiere altri atti preparatori o relativi alla conclusione di tali contratti, ovvero nel collaborare, segnatamente in caso di sinistri, alla loro gestione ed esecuzione. Di conseguenza, ciascuna delle attività di cui alla menzionata disposizione configura, già di per sé, un'attività di intermediazione assicurativa (sentenza del 31 maggio 2018, *Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag e a.*, C-542/16, EU:C:2018:369, punto 37). Tali considerazioni valgono anche con riguardo alle attività di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 1, della direttiva 2016/97. La nozione di distribuzione assicurativa, ivi definita, comprende, in particolare, le attività consistenti nel fornire consulenza in materia di contratti di assicurazione, proporre contratti di assicurazione o compiere altri atti preparatori relativi alla loro conclusione, concludere tali contratti ovvero collaborare, segnatamente in caso di sinistri, alla loro gestione ed esecuzione.
- 14 Ai sensi di tale normativa, sembrerebbe possibile considerare la resistente, sulla base dei servizi offerti, come intermediario assicurativo.
- 15 Inoltre, i considerando di entrambe le direttive depongono a favore di un'interpretazione estensiva della nozione di intermediario assicurativo.
- 16 La direttiva 2002/92 e la direttiva 2016/97 presuppongono che i prodotti assicurativi possano essere distribuiti da distinte categorie di soggetti o enti. La direttiva 2002/92 menziona agenti, mediatori ed operatori di «bancassicurazione» (considerando 9), mentre la direttiva 2016/97 menziona altresì le imprese di

assicurazione, le agenzie di viaggio e gli autonoleggi (considerando 5). Per ragioni di parità di trattamento di tutti gli operatori menzionati e di protezione dei clienti, entrambe le direttive si richiamano a siffatti soggetti o enti nel loro insieme. L'ambito di applicazione della direttiva 2016/97 è quindi evidentemente più ampio di quello della direttiva 2002/92 (considerando 7 e 8 della direttiva 2016/97). La direttiva 2016/97 ha come obiettivo dichiarato quello di consentire che i consumatori beneficino dello stesso livello di tutela nonostante le differenze esistenti tra i canali di distribuzione (considerando 6).

- 17 Da tali considerando non si evince che le direttive considerino come intermediari assicurativi solo gli agenti e i mediatori di assicurazione.
- 18 L'obiettivo perseguito dalle direttive 2002/92 e 2016/97 depono del pari a favore del fatto di considerare come intermediario assicurativo un soggetto che, al pari della resistente, offra ai consumatori, dietro corrispettivo, l'adesione ad una polizza di assicurazione collettiva. L'obbligo di registrazione previsto da tali direttive mira a garantire che solo i soggetti che soddisfano rigorosi requisiti professionali attinenti alla competenza, onorabilità, copertura della responsabilità professionale e capacità finanziaria possano agire in qualità di intermediari assicurativi (v. considerando 14 e 16 della direttiva 2002/92). Ciò mira, da un lato, a garantire un elevato livello professionale dell'intermediazione assicurativa e l'armonizzazione del mercato degli intermediari in tutta l'Unione, attraverso l'eliminazione degli ostacoli alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi e, dall'altro lato, la migliore tutela dei consumatori, ossia la tutela degli assicurati, in tale settore (v. sentenza del 17 ottobre 2013, EEAE e a., C-555/11, EU:C:2013:668, punto 27).
- 19 Quanto ai clienti che intendano assicurarsi contro un rischio specifico, è irrilevante, in termini di risultato economico, se essi ottengano una copertura assicurativa direttamente in qualità di contraenti o indirettamente tramite una società in qualità di assicurati coperti da una polizza di assicurazione collettiva. Pertanto, non appare giustificato stabilire requisiti diversi per il soggetto che fornisce al cliente una copertura assicurativa dietro pagamento di un corrispettivo, a seconda che il cliente abbia lo status di contraente o di assicurato. La tutela dei consumatori perseguita dalle direttive 2002/92 e 2016/97 potrebbe quindi giustificare il fatto di considerare come intermediari assicurativi soggetti che, come la resistente, nel proprio interesse economico offrono adesioni ad un'assicurazione collettiva.
- 20 A differenza della direttiva 2002/92, la direttiva 2016/97 menziona l'assicurazione collettiva nel suo considerando 49. Benché da detto considerando possa desumersi che, nel caso delle assicurazioni collettive, il contraente sia «cliente» e non intermediario assicurativo, tuttavia, esso non contempla tutti i casi di assicurazione collettiva, ma solo quelli in cui i singoli membri non possono decidere di aderire a titolo individuale. Nel caso in esame non esiste peraltro un obbligo di adesione di tal genere per i consumatori.